

# Lavorare sicuri

Trimestrale dell'Organismo paritetico provinciale Cgil-Cisl e Uil - Confindustria Bergamo

## Quale formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?

Nel 1994 veniva adottato in Italia il Decreto Legislativo 626 disciplinante la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel quale compariva per la prima volta, tra i protagonisti del sistema sicurezza (sebbene un progenitore di tale soggetto era già presente nello Statuto dei Lavoratori), la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (d'ora in poi, RLS). Ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 626/1994 si definisce RLS «*persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*»; il numero, le modalità di designazione o elezione, il tempo di lavoro retribuito, gli strumenti per l'espletamento delle funzioni hanno trovato una definizione contrattuale (in sede di contrattazione collettiva) mediante l'Accordo Interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 22.6.1995.

Al fine di cogliere appieno il ruolo di tale figura e il significato della sua introduzione nell'apparato normativo nazionale in materia di sicurezza, si può citare in estratto la riflessione contenuta nella relazione del Presidente Smuraglia del 22/7/1997 (*Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro*) così formulata: «*Quanto alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la legge non ha fissato (né, forse, avrebbe potuto farlo) alcun requisito; ma ha indicato, con l'art. 19, una tale quantità di attribuzioni da rendere indispensabile, in questa figura, il possesso di requisiti di informazione, conoscenze e competenze senza dei quali non riuscirebbe, certo, a svolgere il suo compito. Ciò a maggior ragione ove si consideri che se, come è evidente dal testo normativo, non si tratta più, come si riteneva un tempo, di un semplice «controllore», ma di un soggetto partecipe dell'opera complessiva di prevenzione, da una competenza specifica non si può assolutamente prescindere, se non si vuole vanificare tutto il disegno partecipativo ed il nuovo tipo di relazioni industriali. Oltre tutto, si tratta di vincere la tendenza, presente in non pochi da-*

### All'interno i dati del Rapporto Inail 2007

*tori di lavoro e rilevata nel corso di molte audizioni, a considerare il RLS come il destinatario di comunicazioni imposte dalla legge e nulla di più, se non addirittura come accade fortunatamente in minor numero di casi, di un fastidio che si è costretti a sopportare. Tendenze del genere ovviamente sono destinate a scomparire non solo col maturare di una vera cultura della prevenzione, ma anche con la progressiva acquisizione da parte di tutti i RLS dei necessari requisiti di conoscenze e competenze».*

Proprio al fine di garantire l'acquisizione di conoscenze specifiche, il Decreto Legislativo 626/1994 riconosce al RLS il diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in tale materia e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. A garanzia di tale diritto, il legislatore ha previsto che la formazione del RLS si svolgesse in collaborazio-

ne con gli organismi paritetici territoriali, costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

A suggello ed a piena attuazione di quanto sin qui detto, l'organismo paritetico della Provincia di Bergamo (Confindustria - CGIL-CISL-UIL) ha voluto definire in maniera puntuale e precisa quali siano i requisiti che tutti coloro che intendono svolgere tale formazione agli RLS debbono soddisfare, sia in termini di contenuti dei programmi formativi, sia per quanto concerne la modalità di fruizione delle lezioni, la scelta dei docenti, il materiale distribuito, ecc. Il rispetto di tale delibera, infatti, sarà condizione necessaria e sufficiente per poter d'ora innanzi svolgere corsi per RLS «in collaborazione con l'Organismo Paritetico della Provincia di Bergamo».

Pertanto, onde evitare di incappare in corsi di formazione di dubbia qualità, a tutela delle imprese e dei lavoratori, lo scrivente Organismo suggerisce di iscrivere i RLS solo a corsi che possano vantarsi di aver ottenuto la citata validazione, ovvero corsi per i quali compaia la dizione «in collaborazione con l'Organismo Paritetico della Provincia di Bergamo».

Al fine di garantirne ampia diffusione, il prossimo numero di «Lavorare Sicuri» verrà dedicato interamente al contenuto della delibera in esame.

## Un notiziario più ricco grazie al contributo di tutti

Lavoraresicuri prosegue il suo cammino e punta a diventare sempre più uno strumento di confronto e di dialogo nelle aziende.

Ricordiamo che sono graditi commenti, suggerimenti, segnalazioni di iniziative aziendali oppure di particolari problemi. Invitiamo in particolare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle aziende industriali ad esprimere pareri, interpretazioni, commenti, richieste di chiarimenti per fare in modo che la rivista diventi sempre più uno strumento utile a chi opera per la sicurezza.

Ricordiamo i nostri indirizzi: [ferdinando.piccinini@cislbergamo.it](mailto:ferdinando.piccinini@cislbergamo.it), [amerigo.cortinovis@uilbergamo.it](mailto:amerigo.cortinovis@uilbergamo.it), [martino.signori@bg.lomb.cgil.it](mailto:martino.signori@bg.lomb.cgil.it), [rossana\\_pecchi@unindustria.bg.it](mailto:rossana_pecchi@unindustria.bg.it). Lavoraresicuri viene inviato per posta direttamente nelle aziende. Chi è interessato può richiederlo a Confindustria Bergamo, oppure nelle sedi sindacali. È inoltre visibile sul sito Internet [www.unindustria.bg.it](http://www.unindustria.bg.it) (alla voce pubblicazioni).

# Il Rapporto INAIL 2007 conferma: indici infortunistici in progressiva flessione

**P**eriodicamente veniamo investiti da giornali e mass media da una valanga di numeri che dovrebbero rappresentare una misurazione "oggettiva" dei fenomeni più disparati.

Purtroppo anche il campo della sicurezza non risulta immune da questo fenomeno: spesso vengono comunicati numeri che invece di rappresentare compiutamente la realtà sono fuorvianti e strumentalizzati solo al fine di catturare l'attenzione del potenziale lettore.

Ciclicamente vengono diffusi dati numerici per allarmare, per rassicurare, per dire "siamo i peggiori" o "siamo i migliori", l'importante è che il numero dica, in termini falsamente oggettivi, un qualcosa che la gente non si aspetta e che sollevi curiosità o stupore. Si badi bene, non vengono riportati numeri falsi, ma numeri che in sé o da soli non rappresentano la realtà di fenomeni complessi.

Entrando nel caso specifico degli infortuni sul lavoro è opportuno prendere dimestichezza con i cosiddetti "indici": i numeri assoluti, cioè il numero degli infortuni che purtroppo accadono ogni anno, non riescono a rappresentare adeguatamente il trend infortunistico, occorre tenere in considerazione anche il numero dei lavoratori impiegati e/o le ore di lavoro.

Per queste ragioni, opportunamente, l'INAIL ha posto l'accento sugli "indici di frequenza e di gravità" nel corso della recente presentazione del proprio Rapporto 2007.

In questa sede approfondiremo alcuni dati relativi all'indice FREQUENZA RELATIVA.

## Indice di frequenza e rapporto di gravità


**A - L'indice FREQUENZA RELATIVA (x 1000 addetti)** è il rapporto tra il numero di eventi lesivi indennizzati (integrati per tenere conto dei casi non ancora liquidati) e il numero degli esposti, utile per dare un'idea del rischio infortunistico indipendentemente dalla gravità degli eventi

**B - L'indice RAPPORTO DI GRAVITA' (x addetto)** è il rapporto tra il numero delle giornate perse ed il numero degli esposti, utile per considerare gravità delle conseguenze degli eventi lesivi indennizzati (integrati per tenere conto dei casi non ancora liquidati), convenzionalmente ogni grado di inabilità permanente equivale a 75 giornate perse e ogni caso di morte equivale a 7.500 giornate perse

Se analizziamo l'andamento infortunistico che emerge dagli ultimi dati consolidati (quinquennio 2001/2005) per il settore Industria, Commercio, Servizi risulta evidente la progressiva flessione degli indici infortunistici nella provincia di Bergamo.


Il miglioramento dell'indice è dovuto sia ad un minor numero di infortuni, sia all'aumento del numero dei lavoratori.

## Infortuni Industria, commercio e servizi FREQUENZE RELATIVE



Flussi informativi 2006 - Banca Dati INAIL


## Raffronto infortuni denunciati e addetti industria, commercio e servizi (esclusi gli infortuni accorsi agli apprendisti)



Fonte Banca Dati INAIL

Approfondendo la categoria di appartenenza dei lavoratori infortunati salta subito all'occhio come l'incidenza infortunistica sia decisamente più elevata per i dipendenti delle aziende artigiane e per i lavoratori autonomi artigiani (titolari, soci, collaboratori familiari), valga per tutti considerare l'inabilità permanente. È chiaro che nelle realtà dove il ruolo dialettico, ma costruttivo, tra aziende, RSPP, RLS e Medico competente è un fatto più consolidato il fenomeno infortunistico appare maggiormente sotto controllo.


## Inabilità permanente



# Frequenze relative d'infortunio: Bergamo deve migliorare

Se passiamo a confrontare gli indici delle Province della Lombardia emerge che Bergamo si pone al quarto posto in ambito regionale. **La posizione non è sicuramente ottimale, soprattutto per i dati relativi all'invalidità permanente, ma per una corretta interpretazione dei dati bisognerebbe effettuare un approfondimento correlato alla realtà socio economica delle singole province: è ovvio che laddove si concentrano attività a maggior rischio (costruzioni, industria dei metalli e meccanica, trasporto, lavorazione del legno ecc.), l'indice di frequenza relativa è naturalmente più elevato rispetto ad un territorio, come quello metropolitano, dove si ha invece una concentrazione di attività commerciali e di servizi connotate da un rischio limitato.** Questi dati che, pur con i limiti di rappresentazione delineati, presentano Bergamo globalmente in posizione intermedia appaiono comunque critici e in qualche verso deludenti rispetto agli ingenti sforzi profusi da parti sociali e istituzionali.

**Infortuni mortali in provincia di Bergamo**



## Infortuni e tipologie particolari di lavoratori

### - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

In assenza di indicizzazioni più attendibili si può comunque **rilevare che i lavoratori extracomunitari sono maggiormente esposti a rischio infortunistico**; infatti gli infor-

tuni occorsi a questa categoria di lavoratori e denunciati all'INAIL nel triennio 2004/2006, sono pari al **18,7%** del totale degli infortuni denunciati, mentre la percentuale di **lavoratori extracomunitari occupati**, sempre nel triennio 2004/2006, è pari all'**12,09%**.

**Naturalmente, anche in questo caso, sarebbe estremamente opportuno in futuro raffrontare indici a parità di tipologia di lavoro, dato che è ipotizzabile l'esposizione dei lavoratori extracomunitari a lavorazioni con rischio intrinseco maggiore.**

### - LAVORATORI

#### DA "SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO"

In numero assoluto, nel triennio considerato, gli infortuni denunciati a Bergamo sono aumentati del 30,90%; tuttavia, poiché contemporaneamente i lavoratori interinali sono aumentati del 37,34% (fonte dati DNA - lavoratori equivalenti - integrati da mod. 770 del Ministero delle finanze), **l'incidenza degli infortuni in effetti si è ridotta, pur confermando un rischio comunque, nettamente più elevato rispetto a quello medio che si registra per gli addetti dell'industria, commercio e servizi (circa il doppio).**

**Frequenze relative d'infortunio - Media triennio 2002/2004 (per 1000 addetti)**

Tipo conseguenza	inabilità temporanea	inabilità permanente	morte	totale
CREMONA	38,45	1,34	0,08	39,87
SONDRIO	36,32	1,73	0,10	38,15
MANTOVA	36,10	1,07	0,05	37,22
<b>BERGAMO</b>	<b>32,80</b>	<b>1,84</b>	<b>0,06</b>	<b>34,70</b>
BRESCIA	33,05	1,28	0,08	34,42
LECCO	32,89	1,29	0,09	34,26
COMO	32,62	1,15	0,04	33,81
VARESE	31,49	1,82	0,04	33,35
LODI	30,78	1,75	0,16	32,68
PAVIA	24,83	1,06	0,12	26,01
MILANO	18,50	0,80	0,03	19,33

# Il rapporto ASL degli infortuni mortali: un importante strumento di riflessione

Un ultimo importantissimo spunto di riflessione è l'analisi dei dati relativi agli infortuni mortali verificatisi negli ultimi 10 anni: in questo caso non risulta di grande utilità un'analisi di trend in quanto l'esiguità numerica assoluta degli eventi (*ovviamente considerati in senso statistico, non per la effettiva gravità del fenomeno*) non consente di trarre conclusioni significative. Ben più utile verificare i settori interessati e le modalità di accadimento per poter adeguatamente programmare le azioni e gli interventi futuri, in quanto anche un singolo caso luttuoso impone riflessioni e soprattutto azioni per contrastare il fenomeno. **Se si esaminano gli infortuni mortali degli ultimi 10 anni si nota come il 41% si siano verificati in edilizia e nella produzione prefabbricati** (41 casi in edilizia e 3 nei prefabbricati), seguono per numerosità degli eventi il gruppo "Fonderia - siderurgia e metalmeccanica" con il **16%** del totale (17 casi). In **Agricoltura** si sono verificati 10 infortuni mortali (**9%**) e nel settore "Autotrasporti e Movimentazione merci" si registrano 8 infortuni mortali (**7%**). Nei **4 macro-comparti** sopra descritti si è verificato il **73% degli Infortuni Mortali**. Relativamente alle **Modalità di accadimento** si evidenzia che le **Cadute all'alto** rappresentano il **34%** del totale (37 casi). Seguono per numerosità di casi (28 infortuni pari al **26%** del totale), le modalità legate alla **Movimentazione di materiali** con mezzi di

sollevamento e trasporto e l'utilizzo di **Attrezzature di lavoro**: (19 infortuni pari al **18%** del totale). A queste **3 modalità**, trasversalmente presenti in tutti i comparti, si deve il **78% degli Infortuni Mortali**.

**Provincia di Bergamo - Infortuni mortali 1999-2007**  
**Per modalità accadimento**

	TOTALI	%
CADUTE DALL'ALTO	37	34,3
MOVIMENTAZIONE CON MEZZI SOLL.	28	25,9
ATTREZZATURE DI LAVORO	19	17,6
ESPLOSIONE - USTIONI	7	6,5
CEDIMENTO, CROLLO SCAVI	4	3,7
ELETTROCUZIONE	4	3,7
CADUTA IN PROFONDITA' (Aperture Suolo)	3	2,8
SCHIACCIAMENTO (da Materiale - Animali)	3	2,8
ALTRI	3	0,3
TOTALI	108	100

# La nuova Legge 123/2007 sulla Tutela della Salute e della Sicurezza

**D**al 25 agosto 2007 è entrata in vigore la Legge 123 del 3 agosto 2007 ( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007), "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

Questa legge delega il Governo al riassetto ed alla riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (cioè incarica il Governo di predisporre entro 9 mesi il nuovo "Testo Unico"), dettandone alcuni principi fondamentali. Il Testo Unico quindi dovrebbe vedere la luce entro maggio 2008 o, se sarà necessaria la proroga di tre mesi, entro agosto 2008, ed interesserà tutti i lavoratori (sia dipendenti che autonomi).

Il Testo Unico dovrà portare alla semplificazioni degli adempimenti per la sicurezza meramente formali, riordinare la normativa in materia di macchine ed attrezzature, riformulare l'apparato sanzionatorio, rafforzare il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, potenziare le funzioni degli organismi paritetici. Si dovrà prevedere inoltre la promozione e la divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria, un più stretto coordinamento degli enti interessati comprendente anche la messa in rete dei sistemi informativi, una rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

## La sicurezza parte integrante dei programmi scolastici

L'introduzione della formazione alla sicurezza del lavoro nei programmi scolastici è estremamente importante: nella provincia di Bergamo esistono già delle esperienze pilota. Citiamo per esempio il corso di 36 ore tenuto dal personale dell'ASL agli studenti degli Istituti Tecnici Agrari di Bergamo e Treviglio, nonché il corso di Sicurezza delle Costruzioni tenuto dagli operatori ASL agli studenti del corso di Laurea in Ingegneria Civile di Dalmine. È sicuramente venuto il mo-

mento di moltiplicare queste esperienze ed uscire dalla fase "pilota".

È molto importante sottolineare che la norma prevede che i decreti del testo unico non possano disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela dei lavoratori.

Questa legge prevede inoltre numerosi adempimenti ed obblighi entrati in vigore già a partire dal 25 agosto 2007, che scorriamo qui di seguito.

## Novità per i lavori in appalto o a contratto d'opera

Una prima innovazione riguarda l'obbligo per il Pubblico Ministero che agisce nel procedimento penale per violazione di norme sulla sicurezza del lavoro, di informare l'INAIL per la costituzione di parte civile e per il recupero delle somme economiche dall'azienda che aveva eventualmente richiesto "sconti di tariffa" sui premi assicurativi in virtù della validità del proprio sistema di sicurezza.

All'articolo 3 viene disciplinata l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (prevista in un'unica giornata a livello nazionale) e viene esplicitato l'obbligo per il datore di lavoro di consegnare al RLS copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del Registro Infortuni.

Per i lavori in appalto o con contratto d'opera viene stabilito l'obbligo per il datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi relativi causati dalla sovrapposizione di 2 gruppi di lavoratori dipendenti da due diversi datori. Questo documento denominato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori e poi aggiornato costantemente e prontamente: si tratta di un atto scritto dinamico, all'insegna della chiarezza e della programmazione.

## Coordinamento delle attività di prevenzione

All'articolo 4 la nuova legge prevede l'avvio di un Coordinamento delle atti-

vità di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, fino all'emanazione di un nuovo decreto specifico, è esercitato dal presidente della Provincia.

Nel territorio bergamasco esiste già da anni una struttura di Coordinamento identificata nella Commissione Provinciale ex art. 27 del Decreto Legislativo 626 alla quale partecipano circa una trentina di Istituzioni, Enti ed Associazioni sia imprenditoriali che sindacali, che si riunisce trimestralmente come momento di confronto e programmazione delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. La Regione Lombardia ha annunciato che a breve fornirà le indicazioni attuative per quanto riguarda questo aspetto del coordinamento.

## Quando scatta la sospensione dell'attività

Viene prevista poi all'articolo 5 la possibilità, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e dell'ASL per le rispettive competenze, di adottare provvedimenti di *sospensione* di un'attività imprenditoriale per violazioni sulla sicurezza del lavoro gravi (il Ministero del Lavoro fornirà un elenco esplicito di quali siano) e reiterate (cioè ripetizioni di una violazione già commessa nei cinque anni precedenti).

Abbiamo visto solo alcune novità di questa legge, riguardanti l'aspetto della sicurezza sul lavoro. Esistono altre innovazioni introdotte che riguardano più l'aspetto del rapporto di lavoro, ma che possono avere una ricaduta indiretta sulla prevenzione. Citiamo per esempio, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di contratto d'opera, l'obbligo per l'impresa appaltatrice di munire il personale occupato di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, compresi gli autonomi, sono tenuti ad esporre detta tessera.

**dott. Sergio Piazzolla**  
Servizio Prevenzione e Sicurezza  
negli Ambienti di Lavoro  
ASL di Bergamo